



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° ottobre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0242 (COD)**

**14057/13
ADD 2**

**CODEC 2124
SCHENGEN 33
SCH-EVAL 114
FRONT 132
COMIX 517**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazione

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULL'ARTICOLO 33 BIS - PROCEDURA DI
COMITATO**

"La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a questa disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato."